

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3389 del 18/06/2026
Oggetto	DEMANIO ACQUE SOTTERRANEE. RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, CON CAMBIO TITOLARITA' E VARIANTE NON SOSTANZIALE PER DIMINUZIONE PRELIEVO E VARIAZIONE TIPOLOGIA D'USO IN COMUNE DI FORLI' (FC). SOCIETA' AGRICOLA CANONICI F.LLI E FIGLI - SOCIETA' SEMPLICE - PRATICA FC07A0043.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3546 del 18/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciotto GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

DEMANIO ACQUE SOTTERRANEE. RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, CON CAMBIO TITOLARITA' E VARIANTE NON SOSTANZIALE PER DIMINUZIONE PRELIEVO E VARIAZIONE TIPOLOGIA D'USO IN COMUNE DI FORLI' (FC). SOCIETA' AGRICOLA CANONICI F.LLI E FIGLI - SOCIETA' SEMPLICE - PRATICA FC07A0043.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua

pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 25 luglio 2016 n.1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;

- Le UNI EN ISO 9001/2015 - “Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti”;
- le seguenti norme in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell’Emilia Romagna, Delibera Assemblea legislativa n. 40/2005, deliberazioni dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), DPCM 7 giugno 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2023 che approva il Piano di Gestione Acque del distretto del fiume Po 2021-2027;
- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”. Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia e

DET-2026-123 del 24/02/2026 Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;

- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;

- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;

PRESO ATTO della domanda registrata al protocollo PGDG/2015/144907 del 09/03/2015 con cui SOCIETA' AGRICOLA CANONICI F.LLI E FIGLI - SOCIETA' SEMPLICE, c.f. 02363910403, ha richiesto il rinnovo della concessione rilasciata con la determina n. 1483 del 18/02/2008 ad AZ. AGR. LINARI GIORGIO, c.f. 03646070403, con scadenza in data 31/12/2015, con cambio di titolarità per l'utilizzo di risorsa idrica sotterranea in Comune di Forlì (FC) ad uso irrigazione agricola, Pratica FC07A0043;

PRESO ATTO del sollecito in data 15/01/2026 e della documentazione integrativa pervenuta in data 05/03/2026, da cui risulta una variante non sostanziale per diminuzione di prelievo e modifica tipologia d'uso da promiscuo agricolo ad irrigazione agricola;

CONSIDERATO CHE il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;

CONSIDERATO che la domanda è sottoposta al procedimento di rinnovo di concessione ai sensi dell'art. 27 del R.R. n. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 68 del 25/03/2026 senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

DATO CONTO della relazione istruttoria Arpae in data 13/03/2026, conservata agli atti, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 2 alla deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e valida la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che il prelievo ricade nel corpo idrico Pianura Alluvionale - confinato inferiore, cod 2700ER-DQ2-PACI, per cui:

- essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - A (Attrazione) il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- le modifiche apportate alla concessione sono considerate non sostanziali trattandosi di riduzione del volume di prelievo e variazione tipologia d'uso;

PRECISATO:

- che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione corrente in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo decreto, inoltrata tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data 12/03/2026, da questi acquisita al prot. nr PR_FCUTG_Ingresso_0020336_20260312;
- che decorso il termine di cui all'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., non è pervenuto alcun riscontro in merito;
- che così come previsto dall'art. 89 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i. è stata acquisita al Prot. 16/06/2026.109797.E del 16/06/2026 la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.

67 del medesimo Decreto, relativamente a tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., è pertanto possibile poter procedere al rinnovo della concessione, fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- l'utilizzo della risorsa idrica viene variato e risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico e che i pareri a suo tempo già espressi sono da ritenersi ancora validi;
- per l'anno 2026 risulta già pagato il canone di euro 195,46 ad uso promiscuo agricolo per l'intera annualità;
- che tuttavia va riconosciuto per l'anno 2026 un canone ad uso irrigazione agricola a partire da giugno 2026 e che il canone già pagato in eccesso potrà essere portato a detrazione dei pagamenti delle prossime annualità ad uso irrigazione agricola;

ACCERTATO che sono state versate:

- le spese istruttorie di euro 87,00 in data 02/03/2015, nonchè quanto dovuto per i canoni arretrati e il canone per l'anno 2026;
- a titolo di deposito cauzionale, la somma di euro 250,00 in data 16/06/2026;

RITENUTO CHE sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo della concessione in oggetto con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Mauro Ceroni titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Sotterranee - Area Est, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, con cambio di titolarità e variante non sostanziale per diminuzione di prelievo e variazione tipologia d'uso da promiscuo agricolo ad irrigazione agricola a SOCIETA' AGRICOLA CANONICI F.LLI E FIGLI - SOCIETA' SEMPLICE, c.f. 02363910403, la concessione ordinaria per il prelievo di acqua pubblica sotterranea, Pratica FC07A0043, esercitato mediante due pozzi in Comune di Forlì (FC), aventi le seguenti caratteristiche:

POZZO 1

- codice risorsa FCA10607, Foglio 66 Mappale 28;
- coordinate UTM RER X= 742.689 Y= 904.504;
- profondità m 170 e diametro del pozzo pari a mm 165;
- portata di prelievo 2,465 l/s;
- volume di prelievo 3.375 mc;

POZZO 2

codice risorsa FCA5092, Foglio 66 Mappale 173;

- coordinate UTM RER X= 742.765 Y= 904.473;
- profondità m 195,55 e diametro del pozzo pari a mm 165;
- portata di prelievo 2,465 l/s;
- volume di prelievo 3.375 mc;
- utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola;

portata massima di esercizio l/s 4,93;

volume complessivo pari a mc/annui 6.750;

2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2035;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 16/06/2026 (Prot.16/06/2026.0109797.E del 16/06/2026) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite, che sostituisce quello precedente;
4. di definire l'importo del canone dovuto per l'anno 2026 ad uso irrigazione agricola in euro 32,75;
5. che il canone già pagato in eccesso ad uso promiscuo agricolo potrà essere portato a detrazione dei pagamenti delle prossime annualità ad uso irrigazione agricola;
6. di definire l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 250,00;
7. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
8. di dare atto che Arpae, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R.41/2001;
9. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che è fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche di cui all'art. 88, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del medesimo Decreto;

11. di dare conto che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio dell'Agenzia e ne sarà inviata una copia semplice al concessionario;
12. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
13. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell' art. 133 c.1, lett.b d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all' Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall' Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
15. di dare atto che il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
16. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

La Responsabile

dell'Area Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(atto firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione agricola rilasciata a SOCIETA' AGRICOLA CANONICI F.LLI E FIGLI - SOCIETA' SEMPLICE, c.f. 02363910403, Pratica FC07A0043.

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

Il prelievo di acqua pubblica sotterranea dal corpo idrico Pianura Alluvionale - confinato inferiore (cod. 2700ER-DQ2-PACI) avviene mediante due pozzi ubicati in Comune di Forl' (FC) aventi le seguenti caratteristiche:

POZZO 1

- codice risorsa FCA10607, Foglio 66 Mappale 28;
- coordinate UTM RER X= 742.689 Y= 904.504;
- profondità m 170 e diametro del pozzo pari a mm 165;
- portata di prelievo 2,465 l/s;
- volume di prelievo 3.375 mc;

POZZO 2

codice risorsa FCA5092, Foglio 66 Mappale 173;

- coordinate UTM RER X= 742.765 Y= 904.473;
- profondità m 195,55 e diametro del pozzo pari a mm 165;
- portata di prelievo 2,465 l/s;
- volume di prelievo 3.375 mc;

ARTICOLO 2 - MODALITÀ DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso irrigazione agricola e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a l/s 4,93;

- volume annuo complessivo pari a mc 6.750;

ARTICOLO 3 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia. Sono fatte salve diverse disposizioni eventualmente emanate dalle autorità competenti.
2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e Arpae dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare Arpae per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 4 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
2. L'importo della deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi. La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2035.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta ad Arpae entro il termine di scadenza della concessione.
4. Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite da Arpae per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, si procederà d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, Arpae potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.

ARTICOLO 6 – REVOCA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA

1. Arpae può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati da Arpae per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. Arpae dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) su ogni pozzo a valle della pompa sulla tubazione principale e a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione. Il concessionario è tenuto a trasmettere comunicazione relativa ai mc prelevati nell'anno precedente entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae e all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.
2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare

immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.

3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente ad Arpae ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora Arpae disponga, mediante raccomandata, comunicato stampa, affissione all'Albo Pretorio dei Comuni, avviso alle Associazioni di Categoria o avviso sul portale Web, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità ad Arpae entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando Arpae indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

Arpae può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla LR n. 23/2022 art. 4.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli eventuali ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 10 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.